REGOLAMENTO (CEE) N. 2150/86 DELLA COMMISSIONE

del 9 luglio 1986

che modifica il regolamento (CEE) n. 1185/86, che fissa, per il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 1986, la quantità massima di taluni prodotti del settore dei grassi da mettere in consumo e da importare in Spagna e in Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 475/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che fissa le regole generali del regime di controllo dei prezzi e delle quantità di taluni prodotti del settore delle materie grasse immessi in consumo in Spagna [1], in particolare l'articolo 16,

visto il regolamento (CEE) n. 476/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che fissa le regole generali del regime di controllo dei prezzi e delle quantità di taluni prodotti del settore delle materie grasse immessi in consumo in Portogallo [2], in particolare l'articolo 14,

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1183/86 della Commissione, del 21 aprile 1986, che stabilisce le modalità del regime di controllo dei prezzi e delle quantità di taluni prodotti del settore dei grassi immessi in consumo in Spagna [3], occorre fissare i quantitativi di oli e di grassi da mettere in consumo in detto paese, i limiti del volume annuo di importazione di tali prodotti, nonché la quantità di semi di girasole raccolti in Spagna che può beneficiare dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 475/86; che tali quantità sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 1185/86 della Commissione [4]; che, tuttavia, per gli oli destinati a finalità diverse dall'alimentazione umana, l'evoluzione del fabbisogno, segnatamente per quanto riguarda gli oli di ricino, di lino e di legno della Cina, ne giustifica la modifica;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1185/86 è modificato come segue:

1. Nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) la cifra di « 13 000 » è sostituita da « 20 000 ».
2. Nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d) la cifra di « 13 000 » è sostituita da « 20 000 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47.
(2) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 51.
(3) GU n. L 107 del 24. 4. 1986, pag. 17.
(4) GU n. L 107 del 24. 4. 1986, pag. 28.